

## GIUNTA REGIONALE

**Delibera adottato con numero 5809 in data 27/11/1990  
Proposta GBO/90/22086 del 21/11/1990**

Assessorato proponente: ASSESSORATO AMBIENTE -

Struttura proponente: SERVIZIO ASSETTO IDROGEOLOGICO E RISORSE FORESTALI -

Oggetto: LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N. 845. OPERE IDRAULICHE SUI FIUMI UNITI - 3  
[ STRALCIO FINANZIATO CON LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 E LEGGE 22 DICEMBRE  
1986 N.910. DESIGNAZIONE DEL S.A.F. DI RAVENNA AD ESPERIRE LA GARA D'APPALTO E  
A DIRIGERE I LAVORI.

I ter: ORS - DELIBERA DI GIUNTA SENZA IMPEGNO DI SPESA IN VISIONE ALLA  
RAGIONERIA

Estensore: CAGNOLATI GIANPAOLO

Resp. regolarità tecnica: CARBONI ENRICO -

Assessore proponente: BONACINI MORIS - 21/11/1990

Delibera approvata nella seduta num. 41 del 1990

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso:

- che con le Leggi n. 41/'86 "finanziaria 1986" e n. 910/'86 "finanziaria 1987" sono stati disposti rifinanziamenti della legge n. 845/'80 "Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza";
- che il Comitato di Sovraintendenza per la Subsidenza di Ravenna, istituito a norma dell'art. 2 della predetta legge n. 845/'80, nella seduta del 28 gennaio 1988 ha approvato gli interventi ed il relativo riparto dei finanziamenti, e successivamente nella seduta del 3 ottobre 1990, la variazione al programma di priorità, relativo a tali finanziamenti, proposto con nota dell'Assessore all'Ambiente n. 19666 del 2 ottobre 1990, in cui è contenuto il seguente intervento di opere idrauliche:

"Fiumi Uniti - Lavori di adeguamento della Sezione di deflusso alla portata monosecolare nel tratto compreso tra la confluenza dei fiumi Ronco - Montone e la Chiusa Rasponi in Comune di Ravenna - 3° Stralcio" - Importo L. 4.870 milioni di cui:

A) lavori a base d'asta	L.	4.002.000.000
B) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- per imprevisti e revisione prezzi	L.	40.436.974
- per spese tecniche	L.	50.000.000
- per oneri I.V.A. al 19%	L.	777.563.026
		-----
Sommano	L.	4.870.000.000
		=====

- che con delibera regionale n. 1193 del 20 marzo 1990 è stato approvato in linea tecnica il progetto generale avente lo stesso titolo, per un importo complessivo di L. 21.848.400.000;

Considerato:

- che il Comitato Consultivo Regionale - 2<sup>a</sup> Sezione - ha espresso parere favorevole sul 3° Stralcio di tale progetto nella adunanza del 18 ottobre 1990 con voto n. 156;
- che il Comitato Tecnico Amministrativo ha pure espresso parere favorevole sul medesimo progetto di 3° Stralcio con voto n. 97 nella seduta del 30 ottobre 1990;
- che, inoltre, lo stesso C.T.A. ha espresso parere favorevole sullo "schema di convenzione" regolante i rapporti tra il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna e gli "Enti preposti allo studio dei fenomeni della subsidenza e relativi interventi a difesa del territorio del Comune di Ravenna" con voto n. 119 del 30 ottobre 1990;
- che il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna ha approvato in linea tecnica con decreto n. 8213 del 15 novembre 1990 il sopracitato progetto;
- che lo stesso Provveditorato alle OO.PP. assumerà, con ulteriore decreto, l'impegno di spesa, a seguito della firma tra le parti della suddetta Convenzione, per l'importo complessivo di L. 4.870 milioni risultante dal quadro economico di cui al sopracitato progetto;
- che il Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ravenna, che ha provveduto alla redazione del progetto delle opere sopracitate, è la struttura regionale più idonea ad esperire la gara d'appalto, ad eseguire la direzione dei lavori, nonché la gestione dei lavori stessi.

Ritenuto che, onde evitare che i fondi statali provenienti dagli esercizi finanziari 1987, 1988, 1989 cadano in economia alla fine del corrente esercizio, sussistono giu-

stificati motivi d'urgenza per rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953 n. 62;

Vista la legge 10 dicembre 1980 n. 845 art. 2;

Vista la legge 28 febbraio 1986 n. 41 art. 16;

Vista la legge 22 dicembre 1986 n. 910 art. 7;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare in linea tecnica il 3° Stralcio del progetto "Fiumi Uniti - Lavori di adeguamento della sezione di deflusso alla portata monosecolare nel tratto compreso tra la confluenza dei fiumi Ronco - Montone e la Chiusa Rasponi in Comune di Ravenna" per l'importo di L. 4.870 milioni;
- 2) di approvare lo "schema di convenzione" che regola i rapporti fra l'Amministrazione dei Lavori Pubblici e l'Ente Regione Emilia-Romagna, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di designare il Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ravenna all'espletamento della gara d'appalto con le modalità e prescrizioni contenute nel sopracitato decreto di approvazione n. 8213, nonchè ad eseguire la direzione dei lavori;
- 4) di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale a sottoscrivere la Convenzione medesima;
- 5) di dare atto che alla copertura finanziaria della spesa di L. 4.870.000.000 si provvederà con i fondi che verranno assegnati dal Ministero LL.PP., tramite il Provveditorato Regionale alle OO.PP dell'Emilia-Romagna a seguito della stipula della suddetta Convenzione;
- 6) di rinviare a successivo provvedimento la variazione di bilancio, a seguito dell'emanazione del decreto di impegno

contabile da parte del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna;

A voti unanimi e palesi

delibera inoltre

di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953 n. 62.

- - - -

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. PER

L'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

Legge 10.12.1980 n. 845

CONVENZIONE regolante i rapporti tra l'Amministrazione dei Lavori Pubblici e la Regione Emilia Romagna per l'esecuzione dei lavori di adeguamento della sezione di deflusso alla portata monosecolare nel tratto compreso tra la confluenza del fiume Ronco - Montone e la Chiusa Rasponi in Comune di Ravenna - 3° Stralcio.

L'anno..... il giorno..... del mese di..... in Bologna.....

tra

l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, rappresentata dal  
.....

e

la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale,

PREMESSO

- che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 10.12.1980 n. 845, è attribuita al Ministero dei Lavori Pubblici la funzione di coordinamento per l'attuazione del piano generale di interventi organici per la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza;

- che nel programma degli interventi approvato nella seduta del 3 ottobre 1990 dal Comitato di Soprintendenza - ex articolo 2 - legge citata risulta compresa la realizzazione dei lavori di adeguamento della sezione di deflusso alla portata monosecolare nel tratto compreso tra la confluenza del fiume Ronco - Montone e la Chiusa Rasponi in Comune di Ravenna - 3° Stralcio per un importo di L. 4.870 milioni, la cui esecuzione è di competenza della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della predetta legge;
- che risultano stanziati e disponibili sul Capitolo 9419 dell'Amministrazione LL.PP. le somme necessarie per la realizzazione dei lavori suddetti, giusta D.M. 1 marzo 1989 n. 40;
- che la Regione Emilia-Romagna aveva all'uopo predisposto il progetto generale esecutivo dell'importo complessivo di L. 21.840.400.000 di cui per lavori L. 14.400.000.000;
- che la Regione Emilia-Romagna ha predisposto, inoltre, il progetto di 3° Stralcio - Lavori di adeguamento della sezione di deflusso alla portata monosecolare nel tratto compreso tra la confluenza del fiume Ronco - Montone e la Chiusa Rasponi in Comune di Ravenna - dell'importo di L. 4.870 milioni di cui L. 4.002.000.000, approvandolo unitamente allo schema della presente convenzione con delibera di Giunta Regionale n. .... del .....
- che il C.T.A., nella seduta del 30 ottobre 1990 con voto n. 97 e n. 119 ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione di tale progetto e del predetto schema di convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra individuate si conviene:

**ART. 1** - La Regione Emilia-Romagna ha competenza per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto precitato, dell'importo complessivo di L. 4.870.000.000 così ripartite:

- Lavori L.

4.002.000.000

- Somme a disposizione dell'Amm.ne	L.	868.000.000
- TOTALE	L.	4.870.000.000

**ART. 2** - Il Provveditorato alle OO.PP. ha competenza per l'erogazione dei fondi all'uopo assegnati sul Capitolo 9419 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per il pagamento delle somme derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1.

**ART. 3** - Il Provveditorato provvederà ad assumere impegni di spesa sulla base della presente convenzione e dell'importo complessivo risultante dal quadro economico di spesa di cui al progetto citato nelle premesse.

**ART. 4** - L'Ente Regione Emilia-Romagna - tramite il proprio Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ravenna - provvederà all'individuazione del contraente, cui affidare l'esecuzione delle opere con il sistema della licitazione, secondo le modalità di cui alla Legge 584/'77, tenendo presente, per l'invito a gara, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 Legge 741/1981 e successive integrazioni. Il susseguente contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria dovrà essere trasmesso al Provveditorato alle OO.PP. unitamente al primo pagamento predisposto dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ravenna.

**ART. 5** - Il Provveditorato alle OO.PP. procederà al pagamento delle somme a favore dell'Ente Regione Emilia-Romagna sulla base di idonei e legittimi titoli giustificativi di spesa prodotti dall'Ente stesso.

**ART. 6** - L'Ente Regione Emilia-Romagna, oltre alle disposizioni del Capitolato Speciale allegato al progetto generale, è tenuto, nella esecuzione dei lavori, ad osservare ed applicare le vigenti norme previste in materia di esecuzione di opere pubbliche di competenza dello Stato, nonchè ad ottemperare agli adempimenti derivanti dalla normativa antimafia, di cui ultima la Legge 55/1990.

**ART. 7** - Al consuntivo della spesa connessa ai lavori predetti, il Provveditorato alle OO.PP. procederà mediante atti e operazioni di collaudo svolti da parte di apposita Commissione

all'uopo designata dal Provveditorato, ai sensi del Regolamento 25.5.1895 n. 350 e successive modifiche ed integrazioni. Attesa la natura dei lavori, le operazioni di collaudo dovranno definirsi entro e non oltre (12 mesi) decorrenti dalla data di ultimazione degli stessi.

**ART. 8 -** Tutte le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione fiscale della presente Convenzione sono a carico dell'Ente Regione Emilia-Romagna.

- - - - -